

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1981  
(V. Stampato n. 2256)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FORLANI)

**e dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1981*

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4,  
concernente differimento di taluni termini previsti in materia  
di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di  
edilizia residenziale

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

**Art. 2.**

Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili è sospesa fino al 31 dicembre 1981.

*Decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento di taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti o sospenda la esecuzione delle opere in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

### Articolo 1.

*(Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 10)*

Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.

Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1983. Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è stabilito in cinque anni.

### Articolo 2.

*(Termini contenuti nelle leggi n. 1 e n. 457 del 1978)*

L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1983.

Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione

degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il termine iniziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è fissato al 1° gennaio 1982.

### Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981.

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI